

DECRETO 30 maggio 1987, n. 821

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 22 agosto 1987, n. 37

Regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto.

Aggiornato e come modificato dal D.A. ottobre 1999, n. 499, G.U.R.S. 4 febbraio 2000, n. 5 “Modifica del decreto 30 maggio 1987, approvativo del regolamento recante modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale “Oasi faunistica di Vendicari”, ricadente nel comune di Noto”.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 2 del 1978;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;

Visto il proprio D.A. n. 81 del 14 marzo 1984, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 31 della citata legge regionale n. 98/81, la riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 della citata legge regionale n. 98/81, occorre procedere alla emanazione del regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti della riserva naturale di che trattasi;

Visti i propri DD.AA. n. 88 del 13 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 30 marzo 1985 e n. 162 del 28 marzo 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 31 maggio 1986, con i quali è stato prorogato il termine fissato all'art. 5 del D.A. n. 81/84 sopra citato;

Premesso che:

- il suddetto schema di regolamento è stato inviato al comune di Noto per la pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 98/81 citata;
- la procedura di pubblicità espletata è conforme alla citata vigente normativa;
- avverso il suddetto schema di regolamento sono state prodotte n. 6 osservazioni;

Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 26 maggio 1987, ha espresso il proprio parere in ordine al regolamento citato ed alle osservazioni contro di esso prodotte, ritenendo di accogliere, per assicurare una disciplina omogenea nelle varie riserve naturali della Regione, le osservazioni aventi validità generale, anche se non presentate avverso il presente schema di regolamento;

Ritenuto di condividere il parere espresso dal Consiglio regionale citato nella seduta del 26 maggio 1987;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento, recante modalità d'uso e divieti, relativo alla riserva naturale «Oasi faunistica di Vendicari» nel testo che, allegato al presente decreto, forma parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 maggio 1987.

PLACENTI

Allegato:

RISERVA NATURALE ORIENTATA “OASI FAUNISTICA DI VENDICARI” MODALITA' D'USO E DIVIETI

Capo I

Disposizioni relative alla riserva

Art. 1 (come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 del D.A. 499 del 22/10/1999)

Nel territorio della riserva è consentito:

a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonché mutamenti di destinazione d'uso purché funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzioni delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;

b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;

c) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre, nonché attività zootecniche non condotte su scala industriale;

d) praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;

e) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.

Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla-osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla-osta.

I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 2 (come modificato dall'art. 1 del D.A. 499 del 22/10/1999)

Nel territorio della riserva è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;

b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;

c) esercitare la caccia, l'uccellazione e la pesca nel tratto di mare antistante.

Qualora si verificano fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;

e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;

f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;

h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

- i) accendere fuochi all'aperto;
- l) praticare il campeggio o il bivacco;
- m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
- o) esercitare il pascolo;
- p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
- q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusioni di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;
- r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'ente gestore;
- s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione della autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
- t) modificare il regime delle acque;
- u) esercitare attività estrattive;
- v) accedere con imbarcazioni di qualsiasi genere lungo le coste e lungo il corso del Tellaro, anche nei tratti ricadenti nell'area di protezione (pre-riserva), ed inoltre transitare con natanti a motore a distanza inferiore a m. 200 dalla costa, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive emanate dalle competenti autorità;
- z) (cassata).

E' ammessa deroga:

- ai divieti di cui alle lettere b), d), e) e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonché per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera g) e v) solo per motivi di pubblico servizio;
- al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;
- ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;
- al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali; il taglio di alberi forestali può essere effettuato previa autorizzazione dell'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'ente gestore;
- al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni.

Capo II

Disposizioni relative all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 3

La parte dell'area di protezione della riserva (pre-riserva) segnata con lettera B1 (cartografia allegata al D.A. di costituzione della riserva) è destinata esclusivamente ad usi agricoli, con l'eventuale previsione di nuovi manufatti per uso agricolo, secondo le tipologie locali tradizionali.

In ogni caso dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità assoluta della profondità di ml. 100 dal confine della riserva.

Art. 4

La parte dell'area di protezione della riserva (pre-riserva) con lettera B2 (cartografia allegata al D.A. di costituzione della riserva) potrà essere destinata oltre ad uso agricolo ad usi ricreativi, turistici e sportivi.

Art. 5

L'ente gestore predisporrà, al più presto, un progetto di parcheggio ubicato nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), in luogo tale da consentire un agevole accesso pedonale alla riserva e al centro di visita e da evitare disturbi all'avifauna.

Il progetto, salvo il rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione vigente, è reso esecutivo con l'approvazione dell'Assessorato territorio e ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Per l'attuazione del progetto di cui sopra, l'ente gestore è autorizzato, a norma dell'art. 21, comma 1° e 4°, legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, a procedere all'occupazione dei terreni a ciò destinati.

Art. 6

Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) il comune presenterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 98/81.

Il piano dovrà garantire una armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre-riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale territorio e ambiente con le procedure di cui all'art. 28 legge regionale 98/81 entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Il piano di utilizzazione, che deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative e dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.

Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione Siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale 52 del 21 agosto 1984.

Art. 7

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente gestore;

b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente articolo 5 è consentito:

1) effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78; quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla-osta dell'ente gestore;

2) effettuare gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78 nonché nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della

riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 8

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:

- a) esercitare attività estrattive;
- b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;
- c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;
- d) bruciare stoppie a distanza inferiore a m. 200 dal confine della riserva;
- e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- f) aprire cave;
- g) esercitare la caccia.

Qualora si verificano fenomeni di eccessiva presenza di conigli selvatici o di altre specie animali dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo.

I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Capo III

Disposizioni comuni alla riserva ed all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 9

I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale accertato che le opere non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive e con le indicazioni del piano di cui all'art. 6.

Art. 10

La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 9.

Art. 11

Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.